SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Con il numero 9 della 4ª serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI, in edicola dal 2 febbraio 1988, è posto in vendita al prezzo di L. 1.600 un supplemento relativo al concorso per l'ammissione ai dottorati di ricerca nelle università ed istituti di istruzione universitaria, bandito dal Ministero della pubblica istruzione.

SOMMARIO

87A10260 - 87A10326

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 619 a 637, relativi alla scuola di specializzazione in psicologia, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia e che muta la denominazione in «prima scuola di specializzazione in psicologia clinica», sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 415 a 433, relativi alla scuola di specializzazione in psicologia, afferente alla facoltà di magistero e che muta denominazione in «seconda scuola di specializzazione in psicologia clinica», sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 281 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole indicate nei precedenti articoli 1 e 2.

Prima scuola di specializzazione in psicologia clinica

Art. 282. — 1. È istituita la prima scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di formare gli specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza con le competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

3. La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

a) psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;

b) psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

4. La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

5. La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

9. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psicodiagnostica;

c) psicoterapie individuali e di gruppo;

d) interventi psicologici nelle istituzioni.

10. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

teorie e metodologie della psicologia clinica;

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;

psicologia dello sviluppo;

psicologia clinica;

psicologia sociale e dei gruppi;

genetica medica e del comportamento;

neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:

teoria e tecnica dei test psicologici;

teoria e tecnica del colloquio clinico;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento;

teorie e tecniche di analisi istituzionale;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

psichiatria;

neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;

psicoterapia psicoanalitica;

psicoterapia comportamentale;

psicoterapia relazionale sistemica;

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;

tecnica delle psicoterapie brevi;

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;

tecniche di intervento psicologico sui gruppi;

tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress»;

tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni;

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;

interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;

organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;

aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;

psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;

interventi psicologici negli handicap;

interventi psicologici in campo gerontologico;

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;

psicosomatica;

medicina criminologica e psichiatria forense;

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

11. La scuola si articola in un primo biennio, in cui le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni ai due indirizzi, e in un secondo biennio con attività didattiche e pratiche differenziato per ciascun indirizzo.

12. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Entro il 31 maggio del secondo anno di corso, gli specializzandi devono dichiarare l'indirizzo che intendono seguire nel biennio successivo.

13. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 220):		
teorie e metodologie della psicologia clinica	ore	50
psicologia dello sviluppo	»	60
genetica medica e del comportamento	»	50
psicologia sociale e dei gruppi	»	60
Psicodiagnostica (ore 180):		
teoria e tecnica dei test psicologici	»	60
teoria e tecnica del colloquio clinico	»	60
psicopatologia generale e dell'età evolutiva	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica (ore 180):		
metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica	ore	60
psicofisiologia clinica	»	60
neurofisiologia e psicofarmacologia	»	60
Psicodiagnostica (ore 220):		
teorie e tecniche di osservazione del comportamento	»	60
psichiatria	»	60
neuropsicologia clinica	»	50
teorie e tecniche di analisi istituzionale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):		
teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico	ore	70
psicoterapia psicoanalitica	»	70
psicoterapia comportamentale	»	70
psicoterapia relazionale sistemica	»	70
tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress»	»	60
tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):

tecnica delle psicoterapie brevi. . .	ore	70
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapia di sostegno	»	70
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento	»	70
tecniche di intervento psicologico sui gruppi.	»	70
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza.	»	60
interventi psicologici sull'anziano .	»	60
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno - Indirizzo psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento.	ore	70
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria.	»	60
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione.	»	60
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica.	»	70
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni . . .	»	70
psicosomatica.	»	70
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno - Indirizzo psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):

interventi psicologici negli handicap	ore	70
interventi psicologici in campo gerontologico	»	70
medicina criminologica e psichiatria forense	»	60
interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario	»	60
psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico .	»	70
psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico	»	70
Monte ore elettivo . . .	ore	400

14. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso il servizio speciale psicologia clinica, il servizio riabilitazione psicologica pazienti neoplastici (dipartimento di medicina sperimentale), il servizio per la diagnosi e terapia delle epatopatie alcooliche, il centro riabilitazione colostomizzati, il servizio riabilitazione foniatria.

15. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

16. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

17. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Seconda scuola di specializzazione in psicologia clinica

Art. 283. — 1. È istituita la seconda scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di formare gli specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

3. La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

a) psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;

b) psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

4. La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

5. La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattordici per ciascun anno di corso, per un totale di cinquantasei specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilirà di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

7. Concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di psicologia, il dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione e docenti della facoltà di medicina e chirurgia.

8. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

9. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psicodiagnostica;

c) psicoterapie individuali e di gruppo;

d) interventi psicologici nelle istituzioni.

10. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Propedeutica:

teorie e metodologia della psicologia clinica;

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;

psicologia dello sviluppo;

psicofisiologia clinica;

psicologia sociale e dei gruppi;

genetica medica e del comportamento;

neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:

teoria e tecnica dei test psicologici;

teoria e tecnica del colloquio clinico;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento;

teorie e tecniche di analisi istituzionale;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

psichiatria;

neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;

psicoterapia psicoanalitica;

psicoterapia comportamentale;

psicoterapia relazionale sistemica;

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;

tecnica delle psicoterapie brevi;

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;

tecniche di intervento psicologico sui gruppi;

tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;

tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni;

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;

interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;

organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;

aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;

psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;

interventi psicologici negli handicap;

interventi psicologici in campo gerontologico;

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;

psicosomatica;

medicina criminologica e psichiatria forense;

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

11. La scuola si articola in un primo biennio, in cui le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni ai due indirizzi, e in un secondo biennio con attività didattiche e pratiche differenziate per ciascun indirizzo.

12. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività teorico pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore, come di seguito ripartite) ed in un'attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore.

Entro il 31 maggio del secondo anno di corso, gli specializzandi devono dichiarare l'indirizzo che intendono seguire nel biennio successivo.

13. La frequenza nelle diverse aree è prevista come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica: duecentoventi ore da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra gli insegnamenti di:

teorie e metodologia della psicologia clinica;

psicologia dello sviluppo;

genetica medica e del comportamento;

psicologia sociale e dei gruppi.

Psicodiagnostica: centottanta ore da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra gli insegnamenti di:

teoria e tecnica dei test psicologici;

teoria e tecnica del colloquio clinico;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica: centottanta ore da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra gli insegnamenti di:

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;

psicofisiologia clinica;

neurofisiologia e psicofarmacologia.

Psicodiagnostica: duecentoventi ore da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra gli insegnamenti di:

teorie e tecniche di osservazione del comportamento;

psichiatria;

neuropsicologia clinica;

teorie e tecniche di analisi istituzionale.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo: quattrocento ore da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra gli insegnamenti di:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;

psicoterapia psicoanalitica;

psicoterapia comportamentale;

psicoterapia relazionale sistemica;

tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;

tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo: quattrocento ore da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra gli insegnamenti di:

tecnica delle psicoterapie brevi;

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapia di sostegno;

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;

tecniche di intervento psicologico sui gruppi;

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;

interventi psicologici sull'anziano.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni: quattrocento ore da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra gli insegnamenti di:

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;

organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;

aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;

psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;

.psicosomatica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo psicologia dell'intervento nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni: quattrocento ore da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra gli insegnamenti di:

interventi psicologici negli handicap;

interventi psicologici in campo gerontologico;

medicina criminologica e psichiatria forense;

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico.

Monte ore elettivo: ore 400.

14. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle strutture e servizi seguenti: centro di psicologia (servizi di psicodiagnosi, psicoterapia, interventi di consulenza su istituzioni e popolazioni speciali); laboratorio di neuropsicologia clinica; laboratorio di psicofisiologia; laboratorio di biofeedback; centro di psicodiagnosi e psicoterapia infantile, e altri con cui il consiglio della scuola riterrà opportuno stipulare convenzioni.

15. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo le modalità deliberate dal consiglio della scuola, così da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

16. Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

17. L'esame teorico-pratico che gli specializzandi devono sostenere al termine di ciascun anno verte su tutte le materie previste dal precedente punto 13 nonché sulle attività pratiche stabilite dal consiglio della scuola.

Per essere ammesso a sostenere l'esame annuale lo specializzando deve aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni, dei seminari e delle attività pratiche previste per l'anno e l'indirizzo al quale è iscritto.

18. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1987
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 220

88A0311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Stresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Stresa (Novara) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stresa (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Attilio Giucastro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Stresa (Novara) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione di Verbania del comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 209 dell'11 agosto 1987, invitava formalmente il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro il 31 agosto 1987.

Scaduto tale termine, l'organo di controllo invitava nuovamente quel civico consesso per l'approvazione del sopracitato documento contabile entro il 30 settembre 1987, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio venisse approvato, pertanto, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 254 del 7 ottobre 1987, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del consiglio comunale.

Il commissario *ad acta* provvedeva, con deliberazione del 3 novembre 1987, alla convocazione straordinaria del sopracitato consiglio comunale per il giorno 14 novembre 1987 con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, assegnando a quel civico consesso un ulteriore periodo di giorni quindici, dalla data della prima convocazione.

Nella seduta del 14 novembre 1987 il bilancio di previsione predisposto dal commissario veniva respinto dal consiglio comunale, mentre la successiva seduta del 28 novembre 1987 veniva dichiarata deserta.

Pertanto, la sezione di controllo, essendo scaduto infruttuosamente il termine all'uopo assegnato al consiglio comunale per la deliberazione del bilancio, con provvedimento n. 254 del 30 novembre 1987, conferiva al predetto commissario i poteri per approvare, in via sostitutiva, il predetto documento contabile.

In data 1° dicembre 1987, il commissario *ad acta* approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

Il prefetto di Novara ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Stresa (Novara) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Attilio Giucastro.

Roma, addì 15 gennaio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A0368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Grosseto non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grosseto è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Palmiero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grosseto — al quale la legge assegna quaranta membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute dell'11, 18, 23 e 30 novembre 1987 risultavano infruttuose ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 2330/Gab del 6 dicembre 1987, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 21 e 22 dicembre 1987, risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Grosseto — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grosseto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Palmiero.

Roma, addì 15 gennaio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A0369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Abano Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Abano Terme (Padova) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Abano Terme (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Finocchiaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Abano Terme (Padova) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Ed invero, la seduta consiliare del 6 luglio 1987 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 1183/45131 del 5 ottobre 1987, diffidava il consiglio comunale a provvedere alla approvazione del bilancio entro il 31 ottobre 1987, termine che risultava infruttuoso.

Tuttavia, il provvedimento predetto non risultava notificato in tempo a tutti i consiglieri, pertanto, l'organo di controllo, per evitare vizi procedurali nella eventuale successiva nomina del commissario *ad acta*, convocava d'ufficio quel civico consesso per i giorni 16 e 20 novembre 1987, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, affinché provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 16 novembre 1987, il consiglio comunale non approvava il predetto documento contabile.

Conseguentemente, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con atto n. 1417/54288 nominava un commissario *ad acta* che in data 18 dicembre 1987, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

Il prefetto di Padova ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista al quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Abano Terme (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enrico Finocchiaro.

Roma, addì 15 gennaio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A0370

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 novembre 1987.

Determinazione del contributo per l'assistenza sanitaria, per l'anno 1987, dovuto ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 6, lettera *a)*, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 288, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979;

Visti gli articoli 10 e 11 della richiamata convenzione che prevedono che i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svezia e i titolari di una sola pensione o rendita svedese, iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a corrispondere una quota annua pro-capite determinata dalla competente autorità italiana;

Visto l'art. 34 della stessa convenzione che indica l'autorità competente a fissare la predetta quota;

Ritenuto di fissare quote capitarie distinte per i familiari dei lavoratori e per i titolari di pensione e loro familiari;

Ritenuto di prendere a base, per la determinazione della quota pro-capite, i costi medi unitari dell'assistenza sanitaria in Italia stabiliti ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento CEE n. 574/72 del Consiglio;

Ritenuto di determinare il costo medio 1987 applicando al costo medio stabilito per l'anno 1986, con decreto ministeriale del 21 giugno 1986, il tasso d'inflazione programmato per il 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 1986);

Visti i propri decreti con i quali sono state stabilite le modalità di riscossione per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1982 concernente le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria con oneri a carico di istituzioni estere;

Considerato che le spese sostenute per le prestazioni erogate in base alla convenzione italo-svedese di sicurezza sociale non sono oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti italiane e svedesi;

Ritenuto, pertanto, non estensibile agli assistiti temporaneamente presenti in Italia, la particolare disciplina sulla partecipazione alla spesa sanitaria, prevista dal terzo comma dell'art. 1 del richiamato decreto del 25 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

I familiari, residenti in Italia, dei lavoratori occupati in Svezia, che, ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 288, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1987 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 658.000.

Il predetto contributo annuo è ridotto a L. 329.000 per i soggetti che chiedono di fruire dell'assistenza in data successiva al 30 giugno 1987.

I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.

Art. 2.

I titolari della sola pensione o rendita svedese nonché i loro familiari residenti in Italia, che, ai sensi della richiamata convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1987 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 1.123.000.

Il predetto contributo annuo è ridotto a L. 562.000 per i soggetti che chiedano di fruire dell'assistenza sanitaria in data successiva al 30 giugno 1987.

Art. 3.

I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, nel caso in cui i soggetti siano già iscritti al Servizio sanitario nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I contributi sono riscossi dall'INPS con le modalità stabilite per la riscossione del contributo dell'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri residenti, in quanto compatibili.

Art. 4.

I contributi disciplinati dal presente decreto sono alternativi a quelli previsti per i cittadini italiani e per i cittadini svedesi rispettivamente dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

I soggetti, di cui agli articoli 1 e 2, che chiedano o confermino l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a compilare e sottoscrivere la scheda statistica di cui al fac-simile allegato al presente decreto.

La scheda deve essere allegata alla domanda di prima iscrizione o di conferma dell'iscrizione.

La scheda è trasmessa, a cura dell'unità saitaria locale che riceve la domanda, al Ministero della sanità - Ufficio attuazione Servizio sanitario nazionale - Divisione V - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma.

Art. 6.

I cittadini svedesi, residenti o temporaneamente in Italia, che hanno diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura e nei limiti previsti per i cittadini italiani residenti.

Nei casi in cui siano previste esenzioni dalla partecipazione alla spesa in relazione all'ammontare dei redditi personali imponibili ai fini dell'IRPEF, si fa riferimento al reddito complessivo conseguito nell'anno 1986 in Italia e all'estero.

Alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF, i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva.

Per i soggetti che non hanno redditi propri si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico, ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.

I redditi devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni. All'autocertificazione deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740) o del mod. 101, se presentati, e delle certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere.

Per la conversione in lire italiane dei redditi in valuta straniera si applica il tasso di cambio vigente alla data della certificazione o della autocertificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1987

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1988
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 146

ALLEGATO

ASSICURAZIONE VOLONTARIA PRESSO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AI SENSI DELLA CONVENZIONE ITALO-SVEDESE DI SICUREZZA SOCIALE

SCHEDA STATISTICA

Prima iscrizione ☐

Conferma iscrizione ☐

A) Parte da compilare a cura dell'iscritto

Cognome ....

Nome ....

Luogo di nascita ....

Data di nascita ....

Nazionalità ....

Domicilio all'estero ....

Località Stato

Professione ....

Codice fiscale italiano ....

Residenza in Italia comune di .... via ....

Familiari a carico:

Cognome e nome	Data di nascita	Rapporti di parentela	Eventuali redditi
—	—	—	—

....

Firma dell'iscritto

B) Parte da compilare a cura dell'ufficio

La domanda di iscrizione è stata presentata in data ....

Timbro della USL ....

Firma del funzionario responsabile

88A0317

DECRETO 20 gennaio 1988.

Concessione alla casa di cura privata «San Pio X» di Milano dell'autorizzazione all'uso sperimentale di due apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le domande inoltrate a questo Ministero dalla casa di cura privata «S. Pio X» di Milano, rispettivamente in data 6 marzo 1986 e 12 maggio 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione e uso di due apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare - modello Gyroscan S5 dal 0,5 Tesla della Philips S.p.a. - ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione e uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 25 novembre 1986 e 5 dicembre 1986;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione e uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 30 marzo 1987;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione delle citate apparecchiature in data 9 luglio 1987;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale delle apparecchiature stesse in data 23 luglio 1987;

Decreta:

La casa di cura privata «S. Pio X» di Milano è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 20 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0349

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 novembre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella provincia autonoma di Trento;

Visto l'art. 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, comma 2, secondo il quale la provincia autonoma di Trento determina gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali;

Visti gli atti istruttori;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta provinciale della provincia autonoma di Trento il 2 ottobre 1987, n. 10512;

Preso atto che, a norma degli articoli 18 e 19 della legge provinciale della provincia autonoma di Trento del 16 giugno 1983, n. 19, la commissione provinciale e quelle locali per l'impiego svolgono anche i compiti di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Considerato che, in relazione al disposto di tale norma, nella individuazione degli ambiti territoriali delle circoscrizioni non rileva pervenire ad una differenziazione tra l'agricoltura e gli altri settori;

Constatato che, pertanto, le circoscrizioni per l'impiego sono costituite anche per il collocamento in agricoltura;

Decreta:

Nella provincia autonoma di Trento le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

n. 1 della Valle dell'Adige, con sede a Trento, comprendente i comuni di: Trento, Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Garniga, Giovo,

Grauno, Grumes, Lasino, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Valda, Vezzano, Zambana;

n. 2 della Valle di Fiemme, con sede a Cavalese, comprendente i comuni di: Cavalese, Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena, Ziano di Fiemme;

n. 3 di Primiero, con sede a Fiera di Primiero, comprendente i comuni di: Fiera di Primiero, Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico, Tansacqua;

n. 4 della Bassa Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana, comprendente i comuni di: Borgo Valsugana, Bieno, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Villa Agnedo;

n. 5 dell'Alta Valsugana, con sede in Pergine Valsugana, comprendente i comuni di: Pergine Valsugana, Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa San Nicolò, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Lavarone, Levico Terme, Luserna, Palù del Fersina, Sant'Orsola, Tenna, Vattaro, Vignola-Falésina, Vigolo Vattaro;

n. 6 della Valle di Non, con sede a Cles, comprendente i comuni di: Cles, Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Coredo, Cunevo, Dambel, Denno, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Ton, Tres, Tuenno, Vervò;

n. 7 della Valle di Sole, con sede a Malè, comprendente i comuni di: Malè, Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Mezzana, Monclassico, Ossana, Pejo, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio;

n. 8 delle Giudicarie, con sede a Tione di Trento, comprendente i comuni di: Tione di Trento, Bersone, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavè, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo;

n. 9 dell'Alto Garda e Ledro, con sede a Riva del Garda, comprendente i comuni di: Riva del Garda, Arco, Bezzecca, Concei, Drena, Dro, Molina di Ledro, Nago-Torbole, Pieve di Ledro, Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto;

n. 10 della Vallagarina, con sede a Rovereto, comprendente i comuni di: Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano;

n. 11 di Ladino della Valle di Fassa, con sede a Vigo di Fassa, comprendente i comuni di: Vigo di Fassa, Campitello di Fassa, Canazei, Mazzia, Moena, Pozza di Fassa, Soraga.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1987
Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 390

88A0353

DECRETO 16 dicembre 1987.

Rivalutazione delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori e dei contributi dovuti alla stessa Cassa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e dell'art. 10, primo comma, della predetta legge e l'adeguamento del contributo minimo indicato dallo stesso art. 10, in proporzione alla variazione dell'indice generale nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dello stesso art. 16, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori trasmessa con nota n. 1033/R del 15 aprile 1987;

Accertato che l'ISTAT per il periodo 1985-1986 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 6,1;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1988 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori sono aumentati in misura pari al 6,1% del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, ed all'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1987

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
COSTI

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

88A0316

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubi flessibili impiegati per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Novaplast S.r.l., non conformi alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 11 ottobre 1985, i materiali più avanti indicati sono stati prelevati, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità, presso la ditta Uniflame S.r.l., in Milano, via De Marchi Gherini;

Viste le relazioni IMQ n. 744 e n. 745, con le quali l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza dei materiali in argomento, per i motivi riportati nelle relazioni sopra menzionate, allegate al presente decreto;

Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162025, in data 6 marzo 1987, alla società Novaplast S.r.l., costruttrice dei materiali oggetto dell'esame e della prova, e la corrispondente risposta data dall'anzidetta società con lettera in data 30 marzo 1987;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei materiali sottoindicati di fabbricazione Novaplast, con sede in Castiglione Olona, via B. Milani, 1, a causa della non conformità dei materiali stessi alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:

1) tubo flessibile in lunghezza di fabbricazione ∅ 8, marcato «∅ 8 - UNI 7140-72»;

2) tubo flessibile in lunghezza di fabbricazione ∅ 13, marcato «NP ∅ 13 - UNI 7140-72».

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Novaplast S.r.l., con sede in Castiglione Olona, nonché la ditta distributrice Uniflame, con sede in Milano, via De Marchi Gherini, di ritirare dal mercato le partite dei materiali vietati, già messi in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 744

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas.

Rivenditore: Uniflame S.r.l., via De Marchi Gherini, 6, 20128 Milano.

Costruttore: Novaplast S.r.l., via Gasparoli, 114, 21012 Cassano Magnago (Varese).

Descrizione: tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 8 mm, con superficie esterna di colore blu rigata longitudinalmente, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 17 cm i seguenti dati stampigliati in colore bianco: Ø 8 - UNI 7140-72.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: —

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.

Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI-CIG 7140-72.

4. PRELIEVO EFFETTUATO: 11 ottobre 1985 - DATA DELLE PROVE: 13 novembre 1985.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2509).

In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: due pagine; — disegni; — tabelle; una fotografia.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 dicembre 1986

Responsabile della prova: RAIMONDINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.

Punto 5.1.12 - Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di —16,5%.

Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie per questo tipo di accessorio.

ALLEGATO 2

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 745

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas.

Rivenditore: Uniflame S.r.l., via De Marchi Gherini, 6, 20128 Milano.

Costruttore: Novaplast S.r.l., via Gasparoli, 114, 21012 Cassano Magnago (Varese).

Descrizione: tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 13 mm con superficie esterna liscia di colore bianco, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 15,5 cm i seguenti dati stampigliati in colore azzurro: NP Ø 13 - UNI 7140-72.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: —.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.

Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI-CIG 7140-72.

4. PRELIEVO EFFETTUATO: 11 ottobre 1985 - DATA DELLE PROVE: 13 novembre 1985.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2509).

In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: due pagine; — disegni; — tabelle; una fotografia.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 dicembre 1986

Responsabile della prova: RAIMONDINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.

Punto 5.1.12 - Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti..

Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di —18%.

Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie per questo tipo di accessorio.

88A0392

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 dicembre 1987.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere per l'anno 1988 sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate dal Mediocredito centrale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti alla esportazione di beni e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il successivo art. 24 della legge n. 227/1977, il quale, nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, nelle operazioni di credito all'esportazione con raccolta di mezzi finanziari sui mercati estero e internazionale, a favore degli operatori nazionali, degli acquirenti e committenti esteri in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16, nonché degli istituti e banche nazionali ed esteri;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, e sue successive modificazioni e integrazioni, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, le condizioni e modalità per la concessione dell'intervento agevolato a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere, previsti all'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto, il quale determina le misure delle commissioni onnicomprensive da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1981 e stabilisce che la variazione o la conferma delle commissioni onnicomprensive sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1985, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 205, con il quale è stata unificata e determinata la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per le operazioni effettuate nell'anno 1985;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1987, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 283, con il quale è stata determinata la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per le operazioni effettuate nell'anno 1987;

Ritenuto opportuno confermare la misura massima di tale commissione, in relazione alla peculiare natura delle operazioni agevolate e tenuto conto delle commissioni in atto riconosciute agli intermediari creditizi nazionali per operazioni di prestiti in valuta;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1988 per i finanziamento effettuati mediante provvista attinta sul mercato finanziario interno ed estero ovvero con mezzi propri non potrà essere superiore allo 0,65% annuo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1988
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 390

88A0409

DECRETO 30 gennaio 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di febbraio 1988 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri relativi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 10 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 1987, con il quale è stata fissata, per l'anno 1988, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, nella misura dell'1,85 per cento;

Visto il decreto del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 14 per cento il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di febbraio 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85 per cento, il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1988 è pari al 14,15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0408

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1987.

Criteri per la determinazione del numero dei lavoratori da trasferire alla società Insar.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, che prevede, ai commi 6, 7, 8, 9 e 10, un complesso di misure volte a favorire il passaggio alla Insar S.p.a. dei lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45 e dell'art. 2, comma 5, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto, in particolare, l'ottavo comma del predetto articolo che, ai fini del trasferimento dei lavoratori alla società Insar, demanda al Comitato il compito di indicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione;

Vista la propria delibera del 18 settembre 1987 che, ai sensi dell'allora vigente decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, ha stabilito, ai fini del trasferimento alla Insar, il numero ed i criteri per l'individuazione dei lavoratori già dipendenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione previsto dall'art. 4 del citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787;

Considerato che gli effetti di tale delibera, stante la mancata conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, sono stati fatti salvi con la espressa disposizione dell'art. 6, ottavo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;

Preso atto della nota n. 441 del 26 novembre 1987 con la quale l'Insar S.p.a. comunica che, in applicazione dei criteri stabiliti nella delibera sopra richiamata, la società ha proceduto all'assunzione di 1.075 lavoratori su un numero complessivo di 1.203 aventi titolo;

Vista la documentazione trasmessa dal Ministero delle partecipazioni statali e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Cagliari;

Tenuto conto della ulteriore documentazione fornita dal Ministero delle partecipazioni statali con nota n. 22993/502.2716 del 28 novembre 1987, in ordine all'accertamento, nei riguardi di alcune imprese, della posizione di società appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono confermati i criteri per l'individuazione e il numero massimo dei lavoratori aventi titolo all'assunzione presso la società Insar, stabiliti nella delibera del Comitato del 18 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1987.

2. Ai fini della individuazione dei lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, aventi titolo all'applicazione del sesto comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, valgono i seguenti criteri:

a) dipendenza del lavoratore da un'impresa appaltatrice o subappaltatrice del gruppo SIR secondo quanto accertato dal competente Ministero delle partecipazioni statali;

b) fruizione dell'intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente licenziamento da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice;

c) fruizione dell'intervento di cui al punto *b)* per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Gli uffici del Ministero del lavoro, d'intesa con l'INPS, provvederanno ad accertare in sede locale l'effettiva posizione dei lavoratori aventi i requisiti della normativa in parola.

3. Il numero complessivo dei lavoratori aventi titolo all'assunzione presso l'Insar S.p.a. è determinato in 1.500 unità e comprende, oltre ai lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 45, anche quelli che hanno usufruito della Cassa integrazione ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 22 dicembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A0319

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 29 gennaio 1988, n. 4/88.

Modalità d'importazione di banane fresche originarie da taluni Paesi terzi ed in libera pratica nella CEE per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1988.

A seguito della decisione della commissione CEE del 29 gennaio 1988, si comunica che questo Ministero consente l'importazione di banane fresche originarie da taluni Paesi terzi e poste in libera pratica nella CEE per i mesi ed i quantitativi in appresso indicati:

	Tonn.
Febbraio	1.910
Marzo	2.810
Aprile	2.810
Maggio	3.230
Giugno	2.650

Detti quantitativi mensili saranno ripartiti per il 50% in proporzione alla quantità richiesta tra tutti coloro che abbiano presentato domanda nei termini e modi in seguito indicati; il residuo 50% verrà ripartito in proporzione ai quantitativi importati in libera pratica nel quadriennio 1984-87.

Qualora, a seguito della ripartizione della quota mensile fra i richiedenti, venga rilasciata una autorizzazione per un quantitativo inferiore a kg 18.000, l'operatore può restituire la predetta autorizzazione entro tre giorni dal suo rilascio; in tal caso la relativa cauzione verrà immediatamente svincolata.

In funzione dell'entità dei quantitativi cui gli interessati dovessero eventualmente rinunciare restituendo la relativa autorizzazione, l'amministrazione si riserva di procedere ad una nuova ripartizione dei predetti quantitativi, ovvero di aggiungerli alle quote da ripartire successivamente.

L'importazione del prodotto è subordinata alla presentazione di una domanda, corredata da una cauzione, pari a Lit. 500/kg, del quantitativo richiesto, che non può essere superiore al 20% del quantitativo disponibile nel mese durante il quale viene presentata la domanda stessa.

Ciascun interessato può presentare una sola domanda ogni mese.

La cauzione può essere costituita mediante deposito provvisorio in contanti presso la tesoreria provinciale competente ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Le domande di autorizzazione all'importazione redatte in carta legale e sottoscritte con firma autenticata nelle forme di legge, a pena di irricevibilità, devono contenere gli elementi di cui allo schema allegato *A*, e pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni/esportazioni - Div. II, entro e non oltre i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese.

Le medesime domande possono essere revocate, al più tardi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Al fine di ottenere quantitativi a valere sul 50% riservato a coloro che abbiano operato a titolo di libera pratica nel quadriennio 1984-87, gli interessati debbono presentare, con la domanda, una distinta delle importazioni effettuate nel corso del citato quadriennio, distinta che dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità civile e penale (allegato *B*); questo Ministero si riserva di richiedere ad ogni interessato di presentare successivamente bolle doganali di importazioni in originale od in fotocopia autenticata allo scopo di verificare le effettive importazioni realizzate di cui alla predetta distinta.

Per i mesi successivi a febbraio coloro che abbiano già presentato la distinta in un mese precedente, dovranno espressamente far riferimento ad essa ed indicare nella domanda il mese in cui la distinta stessa è stata prodotta.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Div. II - ROMA

OGGETTO: Importazioni di banane fresche originarie da alcuni Paesi terzi ed in libera pratica nella CEE.

La sottoscritta ditta ....
con sede in .... via/piazza ....
iscritta alla camera di commercio di.................................. con
numero .... partita IVA o codice fiscale....................
chiede di essere autorizzata ad effettuare la seguente operazione di importazione:

merce: banane fresche
quantità:
voce doganale: 0803.0010
valore:
Paese/i di origine:
Paese/i di provenienza:
Dogana di entrata:
cauzione: allega documentazione relativa alla prestazione della cauzione pari a Lit. 500 kg.

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, di esercitare specifica attività nel settore delle banane e/o ortofrutticolo.

Firma e qualifica del firmatario

....

ALLEGATO *B*

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica	Quantità	Valore	Provenienza

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica

....

(debbono corrispondere a quelle della domanda)

88A0406

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei vice consolati di seconda categoria in Campinas e Salvador (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Germano Merlo, vice console onorario in Campinas (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente i municipi di: Campinas, Americana, Araras, Brotas, Capivari, Casa Branca, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Itù, Leme, Limeria, Mococa, Mogi Guaçù, Mogi Mirim, Pinhal, Sao Josè do Rio Pardo, Serra Negra, Soccorro e Tietè, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti in materia pensionistica;

c) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili nazionali;

d) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di vidimazioni, certificazioni e legalizzazioni;

f) compiere le operazioni richieste dalla normativa vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di aeromobili nazionali;

g) ricezione e trasmissione dei testamenti di cittadini italiani formati a bordo di aeromobili;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autenticazione di firme, redazione di atti di notarietà, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche, con l'esclusione degli atti per i quali la legge richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente ai connazionali residenti nella circoscrizione;

l) rinnovo dei passaporti nazionali rilasciati dal consolato generale d'Italia in San Paolo dopo aver interpellato, caso per caso, l'ufficio delegante;

m) erogazione di sussidi a favore di connazionali residenti nella circoscrizione del vice consolato onorario.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vittorio Angelone, vice console onorario in Salvador (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato di Bahia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e rilascio di documenti di viaggio validi per il solo rientro in Italia, nei casi di passaporti smarriti o rubati, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche, esclusivamente a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A0357

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

puericultura.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di agraria:

selvicoltura II (selvicoltura speciale).

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

disegno (meccanici);
chimica applicata.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:

economia aziendale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0402

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «L. Einaudi» di Dalmine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bergamo n. 1460 div. 2ª del 21 novembre 1987, l'istituto tecnico commerciale statale «L. Einaudi» di Dalmine (Bergamo) è autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla società «Dalmine» S.p.a., con sede legale in Milano, di due dischi per personal computer, già in dotazione all'istituto per il valore complessivo di L. 2.000.000.

88A0360

MINISTERO DEL TESORO

N. 18

Corso dei cambi del 28 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1230,050	1230,050	1230,20	1230,050	1230,050	1230,18	1230,310	1230,050	1230,050	1230,05
Marco germanico	737,320	737,320	737,15	737,320	737,320	737,29	737,270	737,320	737,320	737,32
Franco francese	218,800	218,800	218,80	218,800	218,800	218,78	218,770	218,800	218.800	218,80
Fiorino olandese	657,050	657,050	656,23	657,050	657,050	657,05	657,050	657,050	657,050	657,05
Franco belga	35,329	35,329	35,28	35,329	35,329	35,32	35,324	35,329	35.329	35,32
Lira sterlina	2187,550	2187,550	2186,30	2187,550	2187,550	2188,27	2189 —	2187,550	2187.550	2187,55
Lira irlandese	1961,900	1961,900	1960 —	1961,900	1961,900	1961,95	1962 —	1961.900	1961,900	—
Corona danese	192.570	192,570	192,35	192,570	192,570	192,56	192,580	192,570	192,570	192,57
Dracma	9,254	9,254	9,23	9,254	—	—	9,254	9,254	9,254	—
E.C.U.	1523,800	1523,800	1522,25	1523,800	1523,800	1523,65	1523,500	1523,800	1523.800	1523,80
Dollaro canadese	962,500	962,500	963 —	962,500	962,500	962,90	963,300	962,500	962,500	962,50
Yen giapponese	9,684	9,684	9,68	9,684	9,684	9,68	9,682	9,684	9,684	9,68
Franco svizzero	906,400	906.400	906,50	906,400	906,400	906,45	906,500	906,400	906,400	906,40
Scellino austriaco	104,971	104,971	104,85	104,971	104,971	104,96	104,955	104,971	104,971	104,97
Corona norvegese	193,700	193,700	193,50	193,700	193,700	193,67	193,650	193,700	193,700	193,70
Corona svedese	205.080	205,080	204,70	205,080	205,080	205,09	205,100	205,080	205,080	205,08
FIM	303,300	303,300	303,25	303,300	303,300	303,45	303,600	303,300	303.300	—
Escudo portoghese	8,992	8,992	9,02	8,992	8.992	9 —	9,011	8,992	8,992	8,99
Peseta spagnola	10.879	10.879	10.88	10,879	10.879	10,88	10.884	10,879	10.879	10,87
Dollaro australiano	879,100	879.100	880 —	879,100	879,100	879,55	880 —	879,100	879,100	879,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1230,180
Marco germanico	737,295
Franco francese	218,785
Fiorino olandese	657,050
Franco belga	35,326
Lira sterlina	2188,275
Lira irlandese	1961,950
Corona danese	192,575
Dracma	9,254
E.C.U.	1523,650
Dollaro canadese	962,900
Yen giapponese	9,683
Franco svizzero	906,450
Scellino austriaco	104,963
Corona norvegese	193,675
Corona svedese	205,090
FIM	303,450
Escudo portoghese	9,001
Peseta spagnola	10,881
Dollaro australiano	879,550

Media dei titoli del 28 gennaio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	99,925
» » » » 1- 4-1984/88	100,075
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,200
» » » » 1- 7-1983/88	101,050
» » » » 1- 8-1983/88	101,200
» » » » 1- 9-1983/88	101,175
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	103,100
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	103,400
» » » » 18-12-1985/90	100,100
» » » » 1- 1-1984/91	103,525
» » » » 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	103,625
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	101,925
» » » » 18- 3-1986/91	99,225
» » » » 1- 4-1984/91	102,125
» » » » 1- 5-1984/91	102,175
» » » » 1- 6-1984/91	102,225
» » » » 1- 7-1984/91	101,900
» » » » 1- 8-1984/91	101,975
» » » » 1- 9-1984/91	101,800
» » » » 1-10-1984/91	101,650
» » » » 1-11-1984/91	101,625
» » » » 1-12-1984/91	101,075
» » » » 1- 1-1985/92	101 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	98,650
» » » » 19- 5-1986/92	97,600
» » » » 18- 6-1986/93	96,150
» » » » 17- 7-1986/93	96 —
» » » » 19- 8-1986/93	95,750
» » » » 18- 9-1986/93	95,800
» » » » 1- 2-1985/95	100,025
» » » » 1- 3-1985/95	94,400
» » » » 1- 4-1985/95	94,200
» » » » 1- 5-1985/95	93,900
» » » » 1- 6-1985/95	93,775
» » » » 1- 7-1985/95	96 —
» » » » 1- 8-1985/95	95,950
» » » » 1- 9-1985/95	95,800
» » » » 1-10-1985/95	96,950
» » » » 1-11-1985/95	96,300
» » » » 1-12-1985/95	97,125

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	100,025
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,450
» » » » 1- 2-1986/96	98,600
» » » » 1- 3-1986/96	96,800
» » » » 1- 4-1986/96	95,350
» » » » 1- 5-1986/96	96,875
» » » » 1- 6-1986/96	95 —
» » » » 1- 7-1986/96	95,275
» » » » 1- 8-1986/96	95 —
» » » » 1- 9-1986/96	94,975
» » » » 1-10-1986/96	95,650
» » » » 1-11-1986/96	95,775
» » » » 1-12-1986/96	96,550
» » » » 1- 1-1987/97	97,600
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 2-1988	100 —
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,100
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,775
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,600
» » » 12,50% 1-10-1988	101,850
» » » 12,50% 1-11-1988	102,200
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,050
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,775
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,350
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,775
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,050
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,325
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,375
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,175
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,525
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,800
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,700
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,875
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,250
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,525
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,150
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,200
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,650
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,650
» » » 9,25% 1-10-1990	96,125
» » » 9,25% 1-11-1990	96,050
» » » 9,25% 1-12-1990	96,775
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,775
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,175
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,075
» » » 9,15% 1- 3-1992	96 —
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,150
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,300
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,925
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,125
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,625
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,900
» » » » 1983/90 11,50%	107,150
» » » » 1984/91 11,25%	107,825
» » » » 1984/92 10,50%	108,625
» » » » 1985/93 9,60%	104,400
» » » » 1985/93 9,75%	105,425
» » » » 1985/93 9,00%	102,925
» » » » 1985/93 8,75%	101,525
» » » » 1986/94 8,75%	101,675
» » » » 1986/94 6,90%	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M28018

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1987 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AIMA - DERIVATI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologie innovative per la produzione di specialità medicinali da plasma umano.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: S. Rufina di Cittaducale (Rieti).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 784.788.000; da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1988.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

ALUTEKNA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di produzione di tubi e profilati elettrosaldati in lega leggera di alluminio.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Marcon (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 4.624.696.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1989.

ANZANI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione del prodotto: impianto automatizzato per l'assemblaggio dei componenti della calzatura e dell'abbigliamento.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: S. Lorenzo di Parabiago (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 503.171.000;

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 maggio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 maggio 1989.

BORGHI & SAVERI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo freno dinamometrico idraulico con asservimento elettronico a retroazione, funzionante a bassa pressione con elevata reattività e precisione.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Pieve di Cento (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 628.346.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

BREDA PROGETTI E COSTRUZIONI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi computerizzati per il controllo del processo, la gestione, la manutenzione di un impianto di trattamento delle acque di scarico urbane.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Roma - Reggio Calabria.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.150.650.000, di cui L. 1.035.585.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 115.065.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1989.

CARLE & MONTANARI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione e integrazione del processo di progettazione e produzione di macchine per l'industria dolciaria.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Milano - Bologna.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 6.040.367.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

C.A.T. DI CORSINI G. & C. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema computerizzato di radiologia con conseguente miglioramento dell'immagine impressionata sulla lastra, controllo dello stato tecnico del tubo radiogeno ed eliminazione dei fattori per il soggetto sottoposto a radiologia.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Pontecchio Marconi (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 560.651.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al comma terzo dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

CEBORA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove macchine al plasma raffreddate ad aria, con controllo elettronico, per il taglio di lamiere senza pretrattamenti e pantografi computerizzati dedicati al taglio automatico programmato con le macchine al plasma.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Cadriano (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.805.614.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° settembre 1988.

DAVIDSON S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: miglioramento delle tecnologie d'isonorizzazione utilizzando nuovi materiali con elevate caratteristiche.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Ovada (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 918.561.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° settembre 1989.

DE CARDENAS S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo filtro addensatore per la riduzione dei costi di investimento e di gestione negli impianti di depolverazione industriale.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Arcore (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.816.481.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 29 aprile 1989.

DECCO RODA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di una linea automatica innovativa, flessibile, computerizzata per il trattamento, condizionamento completo e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Bertinoro (Forlì).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.418.529.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 maggio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° novembre 1988.

EDITORIALE GRAFICA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: messa a punto di un sistema di essiccamento a radiazioni infrarosse nei forni di essiccamento delle macchine da stampa con conseguente riduzione dei costi e migliori risultati del prodotto stampato.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 647.967.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

EFIMDATA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema automatizzato delle gestioni immobiliari.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 814.317.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1989.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

ERMINIO ROSSINI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di rulli da stampa flessografici e rotocalco, costituiti da mandrino in acciaio portante e camicie intercambiabili in fibre speciali o ceramica incise con tecnologia laser.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 622.745.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

FISTER S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di tergicristalli a braccio unico con geometria variabile ed a programma intelligente.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Almese (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.163.478.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

KEIPER RECARO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: applicazione di servomeccanismi comandati elettronicamente nei sedili per auto per il miglioramento del comfort e della sicurezza passiva.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Pozzo d'Adda (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 862.129.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 gennaio 1988.

ISOTECNICA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi pannelli isolanti prefabbricati con anima in schiuma fenolica espansa e con rivestimenti rigidi.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Carrara S. Giorgio (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 605.850.000;

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 21 aprile 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1989.

LABORATORI GUIDOTTI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e preindustrializzazione di due nuovi farmaci brevettati dalla Laboratori Guidotti S.p.a.: Glunicato e Rociverina citrato.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: S. Pietro a Grado (Pisa).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.225.150.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1992.

MOLDING SYSTEMS S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: produzione di componenti per autoveicoli in compositi a matrice termoplastica stampati da lastra.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Castellaccio di Paliano (Frosinone).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.726.100.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

NEBIOLO MACCHINE S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo impianto stampa offest di grande formato volto alla gestione automatizzata dello stabilimento editoriale.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: S. Marco Torinese (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 5.006.358.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1990.

NEOLT S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi di disegni tramite calcolatore.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Ponte S. Pietro (Bergamo).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 937.749.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 marzo 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1989.

NUOVA SESI DABB S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e processo nel campo dei films multistrato ad alta specializzazione applicativa per imballi alimentari e medicinali.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Abbiategrasso (Milano).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei conti ammessi, pari a L. 1.037.012.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

OFFICINE MECCANICHE GIOVANNI CERUTTI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi tipi di macchine da stampa rotativa per rotocalchi ed imballaggio e di macchine flessografiche per la stampa dei quotidiani.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Casale Monferrato (Alessandria) - Vercelli.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.970.742.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

OMB BRESCIA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per travaso e trasporto di rifiuti solidi urbani con stazioni fisse e mobili.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Flero (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 433.604.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1987.

PIMESPO CARRELLI ELEVATORI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linea innovativa di macchine per la movimentazione interna.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Luzzara (Reggio Emilia).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 864.150.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1989.

SAMCO INDUSTRIA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: trascinatore modulare quale innovazione di prodotto nel campo delle macchine per la lavorazione del legno.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Villa Verrucchio (Forlì).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 390.022.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1988.

SAXEL S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo metodo di generazione di vapore per applicazioni nei ferri da stiro e in campo professionale.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Vercurago (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 199.325.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

SIVI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto, veicolo speciale da adibire ad uso portuale per il carico e la movimentazione a bordo di navi Ro/Ro di semitrailers.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Trezzano Rosa (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 260.775.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1988.

SPERONI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di prodotto nel campo delle apparecchiature di preregistrazione e gestione di utensili destinati alla fabbrica automatica.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Sostegno di Spessa (Pavia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 668.886.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1988.

STEMAC S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema computerizzato di azionatura dei pannelli in striscia destinati all'industria del mobile.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Thiene (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.065.753.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 dicembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

UGOLINI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo tipo di distributore frigorifero di bevande con dispositivo di frullatura semplificato.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Opera (Milano) - Torrevecchia (Pavia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi. pari a L. 342.294.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1988.

VANESSA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema telecontrollato per distribuzione di fluidi in processi con elevate pressioni e temperature.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Lugagnano Val d'Arda (Piacenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 814.344.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1989.

VITROSELENIA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e di processo nel campo delle tecnologie computerizzate applicate a sistemi di rilevazione, addestramento e trasmissione.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 8.516.777.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 giugno 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

VOLONTERIO & C. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di motori elettrici ad alto rendimento, realizzati con la tecnica del kit di montaggio.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 ottobre 1987.

Luogo di esecuzione: Cornaredo (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 782.470.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società GTE Telecomunicazioni S.p.a., concernente: nuovi sistemi in ponte radio di piccola capacità in tecnica numerica per trasmissione punto a punto estendibile a punto-multipunto nelle gamme di frequenza 13, 15, 18, 19, 22 GHz per fonia e/o dati.

Modifica da apportare:

luogo di esecuzione: Cassina De Tecchi (Milano).

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società A. Menarini S.a.s., concernente: sviluppo e preindustrializzazione del farmaco 2 (Bifenil-4-IL) N (2-Dietilaminoetil) proprionamide (Biprofenide).

Modifiche da apportare:

luogo di esecuzione: Firenze - Pomezia;

importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.563.925.000 di cui L. 641.209.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 922.716.000 da imputarsi alla quota Sud.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 febbraio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Cagiva Motor Italia S.p.a., concernente: ricerca e sperimentazione su nuovi modelli di motocicli per l'applicazione di nuove strutture della ciclistica e per la costituzione di motori al fine di conseguire la riduzione dei consumi di materiale ed energia per ogni unità prodotta, la riduzione di consumo di carburante, la riduzione delle emissioni allo scarico e della rumorosità.

Modifica da apportare:

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società S.I.T. - Società industria truciolari S.p.a., concernente: nuovo processo per la fabbricazione di pannelli truciolari rivesttiti di laminato plastico, con formatura diretta del laminato plastico sul truciolare, e prodotti così ottenuti.

Modifica da apportare:

nome e ragione sociale dell'impresa: S.I.T. S.r.l. - Società industria truciolari.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 novembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Cimprogetti S.p.a., concernente: automazione industriale di una fabbrica di calze.

Modifica da apportare:

importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 344.778.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986 e modificata il 12 febbraio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aermacchi S.p.a., concernente: materiali e processi produttivi nuovi per sistemi aeronautici avanzati.

Modifiche da apportare:

data di inizio del programma: 1° gennaio 1987;

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Technipetrol S.p.a., concernente: definizione ed ottimizzazione degli schemi di produzione dell'alcool etilico disidrato per uso autotrazione a partire da cereali e sorgo dolce.

Modifica da apportare:

data di inizio del programma: 1° aprile 1986.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Kontron S.p.a., concernente: sistema di ventilazione autogestito ad elevate prestazioni dedicato a pazienti in rianimazione.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Kontron Instruments S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Honeywell Information System Italia S.p.a., concernente: programma di innovazione tecnologica dello stabilimento H.I.S.I. di Caluso.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Honeywell Bull Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Honeywell Information System Italia S.p.a., concernente: integrazione ed automazione delle linee produttive dello stabilimento Hisitalia di Caluso.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Honeywell Bull Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani S.p.a., concernente: linea transfer automatica lastre vetro. Macchine di taglio e molatura a controllo numerico di vetrature di auto.

Modifica da apportare:

nome e ragione sociale dell'impresa: L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Soliveri S.p.a., concernente: messa a punto ed applicazione della tecnica della «scarica ionica» per la nitrurazione e la carbonitrurazione di acciai in genere, sviluppo ed estensione di tale tecnica per l'indurimento superficiale di leghe al titanio ed altri materiali non trattabili con processi tradizionali.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Soliveri S.p.a. trattamenti tecnici.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ferrero S.p.a., concernente: progettazione e messa a punto di impianti pilota per prodotti dolciari vari con l'adozione di tecnologie innovative dell'intero ciclo produttivo.

Modifica da apportare:

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enea Mattei S.p.a., concernente: automazione del processo produttivo con l'inserimento del sistema CAD-CAM nonché lo studio e la realizzazione di una nuova generazione di compressori rotativi a palette.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: ing. Enea Mattei S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Grafiche Alma S.p.a., concernente: studio, progettazione e realizzazione di un nuovo processo di produzione automatizzato destinato alla produzione di articoli grafici.

Modifica da apportare:

importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 358.650.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Imcc - Industria milanese elettroceramiche S.p.a., concernente: innovazione di processo e di prodotto su nuove tecnologie ceramiche e sui prodotti innovativi basati su materiali ceramici avanzati.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Feldmuhle I.M.E.C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Comital S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo consistente nella realizzazione di una linea flessibile robotizzata per il prelievo, la movimentazione ed il confezionamento di contenitori in lega leggera per uso alimentare integrata da analogo sistema per il riciclo degli sfridi.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Comital - Compagnia italiana alluminio S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società I.M.F. - S.r.l., concernente: innovazione tecnologica di prodotto consistente nella realizzazione di robot manipolatori per fonderie e fucinature.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: I.M.F. - Impianti macchine fonderia S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Mussati S.p.a., concernente: innovazione di processi linea polistazione completamente automatica per la produzione di pallets in legno.

Modifica da apportare:

importo massimo: 35% dei costi ammessi, pari a L. 471.800.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Redel S.a.s. di Giuseppe Todeschini & C., concernente: nuovi componenti e relativo processo produttivo.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Redel S.a.s. di Renzo Grattapaglia & C.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Maina S.p.a., concernente: realizzazione di allunghe e giunti cardanici atti a trasmettere momenti torcenti di notevole entità, in particolare previsti per essere impiegati negli impianti siderurgici.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Maina tecnologie meccaniche S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Giglio gruppo lattiero caseario italiano, concernente: nuovo processo produttivo in continuo automatizzato e flessibile di latte e yogurt.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Giglio gruppo lattiero caseario italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Fumeo S.p.a., concernente: innovazione di prodotto, impianti per il trattamento di segnali video e per la realizzazione di effetti speciali video.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Fumeo - Fabbrica apparecchiature cinematografiche e scientifiche S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 6 agosto 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società C.E.A.S.T. S.p.a., concernente: innovazione di processo, studio e sviluppo di sistema integrato di apparecchi scientifici per le caratterizzazioni dei materiali plastici.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: CEAST - Compagnia europea apparecchi scientifici S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Figli di Ettore Felisi S.p.a., concernente: produzione di materie plastiche elettricamente conduttrici compatibili (schermanti) con le onde elettromagnetiche.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Felisi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Oleodinamica Iotti & Strozzi S.r.l., concernente: valvole di controllo direzionale ad otturatori cilindrici scorrevoli azionabili con comando elettromagnetico diretto, per il controllo a distanza dei servizi principali di autoveicoli, macchine di trazione e di trasporto.

Modifica da apportare:

modifica della ragione sociale: Oleodinamica Iotti & Strozzi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 febbraio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Urmet costruzioni elettrotelefoniche S.p.a., concernente: progetto, sviluppo e applicazione di nuovi moduli a tecnologia avanzata per terminali di forma e dei sistemi di utenti da essi derivanti.

Modifica da apportare:

importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.151.900.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem Sintesi S.p.a., concernente: innovazione di prodotto e di processo nel campo dei manufatti in vetri organici destinati all'industria automobilistica.

Modifica da apportare:

intestazione del programma alla società Enichem Synthesis S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem Sintesi S.p.a., concernente: sviluppo di una tecnologia per la produzione di idrolizzati proteici enzimatici.

Modifica da apportare:

intestazione del programma alla società Enichem Synthesis S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società C.E.A.I. - Costruzioni elettroniche automazioni industriali S.r.l., concernente: progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di apparecchiature per l'automazione industriale.

Modifica da apportare:

nome e ragione sociale dell'impresa: CEAI elettronica S.p.a.

88A0323

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3-

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 220.000**
- semestrale .... **L. 120.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... **L. 28.000**
- semestrale .... **L. 17.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... **L. 105.000**
- semestrale .... **L. 58.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 28.000**
- semestrale .... **L. 17.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 100.000**
- semestrale .... **L. 60.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... **L. 375.000**
- semestrale .... **L. 205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 800**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 800**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 800**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 60.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... **L. 800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 34.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 120.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221